



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA



OGGETTO: Misure organizzative da adottare ai sensi dell'art. 83 comma 5 D.L. 18/2020. Proroga ai sensi dell'art. 36 D.L. 23/2020.

Considerata le misure adottate ai sensi dell'art. 83, comma 5, D.L. 18/2020, con nota del Presidente f.f. del Tribunale ordinario di Roma prot. num. 4283 del 20.03.2020;
considerato che l'articolo 36, comma 1, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 dispone
“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020”;

dispone

la proroga fino all'11 maggio 2020 delle misure disposte con nota di questo Ufficio prot. n. 4283 del 20.3.2020, relativamente alla possibilità di depositare presso il Tribunale del Riesame di Roma gli atti di impugnazione (artt.309-310-322 e 322 bis cpp) - anche ove aventi ad oggetto provvedimenti adottati da altri Tribunali del distretto o dalla Corte di Appello – a mezzo POSTA CERTIFICATA all'indirizzo riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it.

Il Presidente del Tribunale Ordinario
Francesco Monastero



Prot. n. 4283
de 20.3.20



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRESIDENZA

oggetto: Misure organizzative da adottare ai sensi dell'art.83 comma 5 D.L.18/2020

Visto l'articolo 83 del decreto legge il decreto legge 17.3.2020 n.18;

considerato che, in forza dell'art.83, commi 1 e 2, del suddetto decreto anche le procedure di competenza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali e dei sequestri (sezione XI penale) sono sospese sino al 15 aprile 2020, salve le eccezioni di cui al successivo comma 3 lettera b, e che sono conseguentemente sospesi anche i termini per proporre le impugnazioni;

letta la proposta del presidente della sezione XI avanzata previa consultazione dei giudici assegnati alla sezione e del direttore della cancelleria;

ritenuto opportuno- limitatamente al periodo emergenziale, **fino al 15 aprile 2020, con riferimento esclusivamente ai procedimenti non sospesi**, come espressamente previsto ai sensi dell'art.83 comma 5 D.L.18/2020 - consentire, nell'ambito delle misure ex art.83 co.5 e 7 lett.a) e c), la possibilità di depositare al Tribunale del Riesame di Roma con lo strumento della posta elettronica PEC istituzionale, gli atti di impugnazione(artt.309-310-322 e 322 bis cpp), anche ove aventi ad oggetto provvedimenti adottati da altri Tribunali del distretto o dalla Corte d'Appello, a mezzo POSTA CERTIFICATA diretta all'indirizzo **riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it**

dispone

- 1) la presentazione degli atti di impugnazione tramite pec è ammessa esclusivamente se accompagnata dalla richiesta di trattazione del procedimento ai sensi dell'art.83 comma 3 lett.b D.L.18/2020;
- 2) le istanze prive di tale esplicita richiesta saranno considerate non pervenute e non verranno iscritte
- 3) è fatta salva la possibilità di ricorrere agli ordinari mezzi di presentazione dell'impugnazione ex artt.582-583 cpp, da ritenersi ammissibili in via esclusiva nei procedimenti in cui - in difetto di richiesta di trattazione del procedimento ai sensi dell'art.83 comma 3 lett.b D.L.18/2020 - i termini per impugnare sono sospesi fino al 15 aprile 2020 a norma dell'art.83 co.1 D.L.18/2020;
- nel caso in cui l'impugnazione, accompagnata dalla richiesta di trattazione del procedimento ai sensi dell'art.83 comma 3 lett.b D.L.18/2020, sia presentata a mezzo pec, saranno osservate le seguenti modalità volte a garantire tanto il difensore mittente quanto gli uffici che tali istanze dovranno prendere in carico: a) ogni impugnazione (reale o personale) dovrà essere avanzata con distinta trasmissione a mezzo PEC; b) la presentazione dovrà avvenire tra le ore 9 e le ore

13 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì: nella giornata di sabato poiché le attuali limitazioni nelle presenze del personale non consentono il necessario presidio, le istanze di riesame/appello potranno essere avanzate solo nell'ordinaria forma cartacea presso il previsto Punto unico di ricezione; c) le istanze pervenute oltre le ore 13 dei giorni dal lunedì al giovedì saranno considerate pervenute (e conseguentemente saranno iscritte) il giorno successivo; le istanze pervenute oltre le ore 13 del venerdì saranno considerate pervenute (e conseguentemente saranno iscritte) il lunedì successivo; d) l'istanza dovrà essere trasmessa dal difensore legittimato esclusivamente tramite la propria casella PEC ufficiale risultante dal Reginde (coincidente con la PEC utilizzata per la ricezione delle comunicazioni); e) dovrà essere espressamente indicato nell'oggetto della PEC la natura dell'istanza, il numero del procedimento, il cognome e nome dell'istante; f) l'istanza dovrà preferibilmente essere redatta su carta intestata del difensore e comunque dovrà essere sottoscritta dal difensore medesimo con firma non digitale e successivamente scansionata unitamente agli eventuali allegati, opportunamente numerati ed indicizzati; g) tutti gli atti dovranno essere inviati esclusivamente in formato PDF; h) il difensore avrà cura di indicare nell'istanza il numero di pagine complessivamente trasmesse.

In considerazione di quanto sopra disposto, considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria, la già prevista possibilità di invio in forma telematica delle memorie contenenti i motivi di atti di riesame già depositati e/o ulteriori memorie per l'udienza, , consentirà di ridurre nella maggior misura possibile l'afflusso agli uffici giudiziari.

Roma, 20 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale f.f.

Bruno Azzolini

